

di Avv.to Rosa Bertuzzi

SFALCI E POTATURE: LA COMMISSIONE EUROPEA RIBADISCE LA NATURA DI RIFIUTO DEI “RESIDUI VEGETALI”

*Chiarimenti della Commissione europea sull'applicabilità della Direttiva 2008/98/CE
ai residui della manutenzione del verde pubblico e privato in Italia*

In data 07 Gennaio 2026, l'On. *Dario Tamburrano* (The Left) ha sottoposto alla Commissione europea l'interrogazione prioritaria **P-000028/2026**, volta ad ottenere chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica dei residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato in Italia, con particolare riferimento alla possibilità di considerarli sottoprodotti ai sensi della normativa comunitaria vigente.

Nella risposta fornita in data 17 Febbraio 2026, la Commissaria *Jessika Roswall* ha precisato che le attività di potatura e di manutenzione della vegetazione non configurano un “processo di produzione” ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE (Direttiva Quadro sui Rifiuti), in quanto tali interventi non hanno quale obiettivo la fabbricazione di un prodotto. Ne consegue che i residui vegetali, comprendenti sfalci, ramaglie e potature, non possono essere qualificati come sottoprodotti.

La Commissione ha altresì chiarito che detta qualificazione non preclude l'utilizzo dei suddetti residui per finalità di compostaggio, produzione di biogas o impiego come biomassa, purché le operazioni avvengano nel pieno rispetto della disciplina europea in materia di rifiuti.

Il decreto ministeriale del 19 Giugno 2024, che annovera tali residui tra i sottoprodotti ammessi negli impianti a biomassa incentivati, non risulta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, atteso che il suo ambito applicativo è circoscritto alla definizione degli input energetici idonei ai fini della incentivazione, senza incidere sulla natura giuridica originaria dei residui, che restano qualificati come rifiuti urbani.

La Commissione europea ribadisce così la distinzione giuridica essenziale tra rifiuto e sottoprodotto, evidenziando l'esigenza di assicurare piena conformità normativa, trasparenza gestionale e correttezza operativa lungo l'intera filiera dei residui vegetali, nel quadro della disciplina comunitaria sull'economia circolare e della gestione dei rifiuti al fine di trasformare obblighi normativi in pratiche quotidiane verificabili ed efficaci.

IT
P-000028/2026
Risposta di Jessika Roswall
a nome della Commissione europea
(17.2.2026)

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta E-002945/2024, la Commissione ritiene che la potatura e altri tipi di manutenzione della vegetazione non possano essere considerati un "processo di produzione" in quanto il loro obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli sfalci e altri residui della potatura nonché di altri interventi di manutenzione della vegetazione non possano essere considerati "sottoprodotti" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti¹. Questo non ne impedisce l'uso a fini di compostaggio o di produzione di biogas né l'uso sotto forma di biomassa².

Il decreto del 19 giugno 2024 citato dall'onorevole deputato considera la potatura e altre attività di manutenzione della vegetazione come "sottoprodotti". L'ambito di applicazione del decreto è limitato alla definizione dei fattori di produzione ammissibili per gli impianti a biomassa nell'ambito di un sistema di incentivazione per l'energia da fonti rinnovabili. Non sembra pertanto essere in contrasto con la normativa dell'UE in materia di rifiuti, a condizione che i relativi obblighi siano rispettati.

La Commissione non ritiene che designare le imprese addette alla manutenzione del verde pubblico come "produttori iniziali" di sfalci e residui della potatura comporti che tali rifiuti cessino di essere "rifiuti urbani" e diventino invece un "sottoprodotto" di un'attività produttiva. Ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, la classificazione degli sfalci e dei residui della potatura come "rifiuti urbani"³ e la possibilità di considerarli un "sottoprodotto"⁴ sono due concetti diversi su cui non influisce la qualifica del produttore iniziale di rifiuti.

¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

² A norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE, a decorrere dal 31 dicembre 2023 i rifiuti organici devono essere differenziati e riciclati alla fonte o raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti.

³ Articolo 3, punto 2 ter della direttiva quadro sui rifiuti.

⁴ Articolo 5, punto 1 della direttiva quadro sui rifiuti.

**Interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta P-000028/2026
alla Commissione**

Articolo 144 del regolamento

Dario Tamburrano (The Left)

Oggetto: Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi considerati in Italia un sottoprodotto

Relativamente alla risposta all'interrogazione P-004292/2025¹, segnaliamo che, in Italia, secondo una circolare² dell'Albo nazionale dei gestori ambientali istituito presso il ministero dell'Ambiente, le imprese che hanno in appalto la manutenzione del verde pubblico sono considerate i produttori iniziali dei rifiuti derivanti da questa loro attività (ovvero, sono considerate i produttori iniziali di sfalci e potature) purché siano iscritte alla categoria 2-bis dell'Albo stesso³. Con questo, i residui di manutenzione del verde pubblico diventano uno scarto proveniente da un'attività produttiva – cessano di essere rifiuti urbani e si trasformano in un sottoprodotto.

Un decreto⁴ del ministero dell'Ambiente inserisce "potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato" fra i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse – che il decreto stesso tiene distinti dagli impianti a biogas – per produrre energia elettrica rinnovabile incentivata. A Roma, ad esempio⁵, l'appalto attualmente in vigore⁶ per la manutenzione del verde pubblico è espressamente riservato alle imprese iscritte alla categoria 2-bis dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero alle imprese che possono trattare i residui della manutenzione del verde pubblico come un sottoprodotto.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere se l'Italia applica correttamente la direttiva 2008/98/CE o altre normative eventuali e successive ad essa? Altrimenti, come intende agire?

Presentazione: 7.1.2026

¹ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-10-2025-004292-ASW_IT.html.

² https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/177-Circ1_14.02.2023.pdf.

³ L'unica condizione è che le imprese siano iscritte alla categoria 2-bis dell'Albo, cioè che producano e trasportino rifiuti non pericolosi (<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/Categorie>).

⁴ Decreto 19 giugno 2024, <https://www.mase.gov.it/portale/-/decreto-19-giugno-2024-recante-quot-incentivazione-degli-impianti-a-fonte-rinnovabile-innovativi-o-con-costi-di-generazione-elevati-che-presentino-caratteristiche-di-innovazione-e-ridotto-impatto-sull-ambiente-e-sul-territorio->.

⁵ Non possiamo escludere che sia così anche in altre città.

⁶ Il capitolato è scaricabile dall'indirizzo <https://www.comune.roma.it/SUAFF-public/#/atti-procedure> impostando la ricerca sugli appalti scaduti e inserendo un Cig (Codice identificativo di gara) corrispondente a uno qualsiasi dei 15 lotti in cui l'appalto era suddiviso. Ad esempio, per il lotto A: Cig 96908072EC.